

DELIBERA N. 14/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE
BARI S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TELEBARI” – LCN 17) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL’ARTICOLO 44 COMMA 4 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 208 DEL 2021**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 01/22 - PROC. 31/22/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 febbraio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”.

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 3 del 28 febbraio 2000, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.Puglia)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia, Cont. n. 01/2022, è stata contestata il giorno 06 ottobre 2022, e notificata in pari data alla società Tele Bari S.r.l., autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio “Telebari”, l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 44, comma 4, del d.lgs. 208/21, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare trasmissione dei notiziari televisivi.

In particolare, conclusa l’istruttoria che il Co.RE.COM. Puglia ha compiuto agli esiti dell’attività di monitoraggio concernente l’emittente televisiva Telebari nel periodo 18-24 luglio 2022, lo Stesso ha evidenziato la presenza, nelle giornate del 18, 19, 21 e 22 luglio 2022, così come si evince dal verbale di accertamento datato 4 ottobre 2022 e, in particolare, dalla relazione pervenuta a questa Autorità in data 17 novembre 2022 (prot. n. 0328017), di notiziari di durata programmata inferiore a trenta minuti interrotti dalla pubblicità, in violazione dell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2021, n. 208, come indicato nella tabella di seguito riportata:

DATA	ORARIO INIZIO TG	ORARIO FINE TG	INTERVALLO PUBBLICITARIO
18/07/22	20.00	20.22	20.09 - 20.10
19/07/22	20.00	20.26	20.12 - 20.13
21/07/22	20.00	20.28	20.19 - 20.20
22/07/22	20.04	20.28	20.16 - 20.17

2. Deduzioni della società

La società Tele Bari S.r.l. ha inviato memorie difensive (prot. n. MM/129/2022 del 19 ottobre 2022) in cui, sostanzialmente, ha affermato che: *“per un mero errore tecnico del sistema, nelle date indicate nella contestazione, il telegiornale ha avuto una durata inferiore rispetto ai 30 minuti, [...]interrotto da pubblicità. A giustificazione si rileva che nel periodo oggetto di monitoraggio non erano presenti presso la redazione per malattia i tecnici responsabili”*;

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.RE.COM. Puglia di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Tele Bari S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telebari”.



Esaminata la documentazione versata in atti si rileva, infatti, dimostrata l'inosservanza della disposizione contestata, in quanto si è verificata, nelle giornate del 18, 19, 21 e 22 luglio 2022, la violazione dell'articolo 44, comma 4, del d.lgs. n. 208, del 21 novembre 2021, dovuta alla presenza di programmi inferiori a trenta minuti (notiziari) interrotti dalla pubblicità.

La predetta norma, afferente alla disciplina concernente la regolare trasmissione dei programmi inferiori ai trenta minuti, ed in particolare dei notiziari televisivi imponeva alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. La circostanza addotta dalla società in parola e cioè, che la violazione è dipesa da un "*mero errore tecnico del sistema*", non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente che, nel caso di specie, prevede che la trasmissione di notiziari televisivi possa essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Tele Bari S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che l'infrazione contestata sia dipesa da "*errore*", senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, pertanto, se la società avesse operato maggiori accorgimenti, quantunque i tecnici fossero "*assenti per malattia*", non si sarebbe verificato l'errore che ha determinato la contrazione del tempo di trasmissione del notiziario, Pertanto, la responsabilità della trasmissione del telegiornale



di durata programmata inferiore a trenta minuti interrotti dalla pubblicità non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che ha commesso l'errore all'origine della violazione medesima. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso.

Questa Autorità, di conseguenza, dal riscontro della documentazione istruttoria pervenuta, delibera di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Puglia di irrogare una sanzione per la violazione dell'articolo 44, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2021, n. 208.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2021, n.208: *“La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle quattro giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale corrispondente ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Tele Bari S.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità che sono stati riscontrati per l'intero periodo sottoposto a controlli.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi sopra individuati, il minimo edittale della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo. Invero, dalla consultazione dei dati reperibili nella banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese relativi all'anno 2021, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 835.803 e una perdita di bilancio di euro 78.244.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. quattro (n. 4) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Bari S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telebari", con sede legale a Bari (BA), Stradella Priv. Lottizzazione – Vigna Laura (P.I. 00412820722), di pagare la sanzione amministrativa di 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata



legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 14/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 14/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba